

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alla condanna condizionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, relatore. L'altro giorno l'onorevole Luzzatti fece lode ad un nostro chiarissimo collega, l'onorevole Carmine, di una meditata sobrietà di relazione; siamo in materia penale ed io andrò più oltre; sarò di una premeditata sobrietà (*Si ride*), anche perchè ciò che dovrei dire non è che un complemento alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro intorno ai criteri della Commissione.

Comincio dal notare che in quanto alla necessità dei provvedimenti in esame siamo tutti d'accordo. Vi è stato un coro unanime nell'accettare questo disegno di legge, che, come è stato detto, ha i suoi precedenti e si raccomanda appunto per questi precedenti che ne hanno spianata la via, e che sono costituiti dai progetti Bonacci, Gianturco e Lucchini. La Commissione, accettando o non accettando alcuni dei provvedimenti di questi progetti, ne ha tenuto però conto, ed ha proceduto con la massima ponderazione possibile. È questa però una materia nella quale bisogna essere cauti, e procedere con molta prudenza, perchè, per quanto presso altri Stati il nuovo istituto abbia fatto buona prova, non possiamo non tenere conto dell'indole speciale del nostro popolo, ed anche (non se ne abbiano a male alcuni nostri colleghi) del fatto, che non può ammettersi il concetto da alcuni manifestato di sfiducia verso la magistratura. (*Commenti—Interruzioni*). Abbiamo pazienza, Io credo che la magistratura abuserà di questa legge (*Interruzioni*) o almeno non ne userà con parsimonia (*Commenti*).

Una voce. Non ne userà punto.

GRIPPO, relatore. ...Ad ogni modo credo, che quando la Commissione ha raddoppiato il termine, che nel disegno era di tre mesi, portandolo a sei nei casi ordinari, ad un anno per i minori di diciotto anni, per le donne e per i settantenni, abbia fatto un passo notevolissimo, oltre cui non si debba andare.

Si potrà in seguito fare anche di più. Ma in questa materia bisogna usare un procedimento molto ponderato come l'inglese. bisogna procedere per via d'esperimento, poichè non si tratta qui di fare leggi assolute ed eterne. La Commissione è stata più coraggiosa del ministro; non credo che di questo si possa dolere la Camera; ma d'altra parte non bisogna andare molto oltre.

Un'altra osservazione è stata fatta da due onorevoli colleghi, e dico subito che parlo delle varie osservazioni senza seguire l'ordine cronologico dei discorsi.

L'onorevole Calissano, autorevolmente, ha detto: la legge dovrebbe determinare un certo criterio anche nella natura dei reati, perchè non tutti i reati, e quindi non tutti i rei, meritano il beneficio di questa legge.

Alla sua volta l'onorevole Gianturco con una

formula un po' più precisa ha detto: è un istituto che non deve essere governato solamente da concetti giuridici, ma anche da concetti etici e morali. E sta bene. La Commissione in questo è d'accordo. Ma la grave difficoltà è questa: come fate, con un sistema di casistica, aprioristica, a stabilire quali sono i reati da includere e quali da escludere? Non è possibile! Ne vogliono una prova? Nel progetto Bonacci si tentò di fare questa classificazione, e non si riuscì. In esso era detto questo all'articolo 3: « Non potrà essere concessa la sospensione della pena ai condannati recidivi, nè a quelli che sono esclusi per legge dal beneficio della libertà provvisoria come oziosi vagabondi o mendicanti e come diffamati in conformità dell'articolo 95 della legge di pubblica sicurezza, *ne ha quelli che per l'indole del reato o per la loro passata condotta non porgano fondata speranza di ravvedimento.* »

Domando io, in mano alla magistratura che cosa rappresenterebbe questo articolo? Rappresenterebbe, si dice, una guida, un criterio; ma la magistratura, osservo, deve trovare il criterio nei limiti dei suoi poteri e nella responsabilità che deve assumere quando dà un provvedimento di questo genere. La formola generale « indole dei reati e passata condotta », non definisce nulla di preciso.

CALISSANO. Vi può essere l'obbligo della motivazione.

GRIPPO, relatore. Verremo anche alla motivazione.

Dunque fare il tentativo di codificare (permettetemi questa frase) le norme, secondo le quali si deve esercitare questo potere discrezionale di perdono, di ravvedimento, è impossibile.

Ma aggiungo anche un'altra osservazione. Pensando alla cosa (e ci abbiamo pensato in Commissione, e non poco, perchè tutte le disposizioni sono state largamente discusse, come possono farne fede i colleghi della Commissione) ci siamo persuasi, che anche nei reati che non si prestano in astratto ad un provvedimento equitativo come questo, possono verificarsi circostanze per le quali il provvedimento equitativo s'impone.

Prendiamo, ad esempio, il reato di falso. Può aversi il caso del falso per crearsi la prova di un fatto vero, di un rapporto giuridico vero, e il falso per certe circostanze speciali di fatto, di relazioni familiari, e allora anche il falso può meritare il beneficio di questa legge.

Vado più oltre. Prendete il caso della frode. Il reato di frode, se si dovesse far una classificazione astratta, generale, credo che probabilmente sarebbe escluso.

Ebbene, tutti i giuristi sanno, che se v'è reato in cui la fisionomia giuridica del fatto delittuoso può molte volte assumere la figura di un fatto civile più che penale, è il caso di frode.